

Comune di Cingoli

(Provincia di Macerata)

cap. 62011

C.F. 00129810438

P. IVA 129810438

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SUSSIDI ASSISTENZIALI, INDENNITA' DI MANTENIMENTO PER IL SERVIZIO DI AFFIDO, RIMBORSO SPESE PER IL SERVIZIO DI APPOGGIO FAMILIARE E AGEVOLAZIONI TARIFFARIE DEI SERVIZI SOCIO EDUCATIVI.

Art. 1

Il presente regolamento disciplina la concessione dei sussidi assistenziali, delle indennità di mantenimento per i servizi di affido, il rimborso spese per il servizio di appoggio familiare e delle agevolazioni tariffarie dei servizi socio educativi quali benefici erogati dal Comune di Cingoli a sostegno delle categorie più deboli ed al fine di ridurre l'emarginazione sociale.

L'approvazione del presente regolamento abroga e sostituisce l'art. 9 commi I - II - III del Regolamento per la concessione dei contributi approvato con atto consiliare n. 7 del 21 febbraio 1992 e l'art. 17 del Regolamento per i servizi di assistenza approvato con atto consiliare n. 27 del 23/05/1997

Capo I - Sussidi assistenziali

Art. 2

I principi generali per la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali enunciati dalla legge quadro 8 novembre 2000 n. 328 dispongono che l'insieme degli interventi e dei servizi sociali debba essere ispirato al criterio dell'universalità dell'offerta, quindi la concessione di sussidi assistenziali, quale sostegno economico, rappresenta un segmento secondario del sistema rispondente comunque al principio cardine della solidarietà di comunità.

In tal senso il Comune di Cingoli privilegia gli interventi rivolti alla generalità dell'utenza e collocati nella rete dell'offerta degli interventi e dei servizi sociali.

La concessione dei sussidi assistenziali rappresenta comunque un'azione calata sui bisogni del singolo e della propria famiglia, in particolar modo se inserita in un'apposita progettualità, volta a ridurre le condizioni di bisogno dovute all'insufficienza di reddito, al superamento delle difficoltà sociali e della mancanza di autonomia.

Art. 3

Beneficiari dei sussidi assistenziali sono i residenti nel territorio del Comune siano essi cittadini dei paesi dell'unione europea che cittadini extra-comunitari in possesso di permesso o carta di soggiorno che per motivi contingenti o per situazioni consolidate si trovano in condizioni di particolare indigenza.

Eccezionalmente possono beneficiare di un sussidio assistenziale una tantum di modesta entità anche i cittadini non residenti che si venissero a trovare nel territorio comunale sprovvisti dei primari mezzi di sostentamento.

Art. 4

La concessione del sussidio assistenziale è subordinata all'accertamento della condizione di particolare indigenza da effettuarsi sulla base della presentazione dell'attestato ISEE, di cui al D.lgs. 130/2000, in corso di validità, nonché da riscontro da parte del Servizio sociale comunale.

Il caso previsto al secondo comma dell'art. 3 rappresenta eccezione all'obbligo di presentazione dell'attestato ISEE.

Deroga dal dover fare riferimento al valore ISEE è rappresentata dal caso in cui, in assenza di ulteriori risorse, la perdita del lavoro da parte del richiedente e di altro componente il nucleo familiare rappresenti inequivocabile indicatore che il valore riferito all'anno corrente possa rientrare negli ambiti delle soglie di intervento previste dal presente regolamento.

Ulteriore deroga viene a determinarsi nel caso in cui nel nucleo familiare del richiedente siano ricompresi minori affidati dal Tribunale per i minorenni al Servizio.

Il riscontro del Servizio sociale comunale è volto ad accertare la sostanziale fondatezza dei dati forniti a mezzo dell'attestato ISEE e l'assenza di familiari tenuti all'obbligo di prestare gli alimenti in condizioni da poter sostenere il richiedente.

La presenza di minori nel nucleo familiare del richiedente rappresenta una condizione di privilegio ai fini della concessione del sussidio assistenziale.

Art. 5

Vengono individuate le seguenti modalità di intervento:

- sussidio assistenziale temporaneo,
- distribuzione generi attraverso il banco alimentare,
- sussidio assistenziale straordinario,
- sussidio assistenziale una tantum.

Art. 6

Il sussidio assistenziale temporaneo viene concesso in presenza di un valore ISEE pari od inferiore ad € 3.000 e di minori nel nucleo familiare del richiedente; viene erogato con cadenze di norma mensili e comunque riconducibili alle specifiche necessità del richiedente per un ammontare massimo annuale di € 1.000.

La concessione viene disposta con specifica determinazione dal Servizio in funzione di un progetto o proposito definito e sentita la Giunta. L'erogazione viene disposta a mezzo della tesoreria comunale.

Art. 7

La distribuzione dei generi attraverso il banco alimentare viene attuata per mezzo della collaborazione tra la Fondazione Banco Alimentare Marche, l'Agea, l'Avulss, la Parrocchia di S.M. Assunta ed il Comune di Cingoli ed è condizionata dalla disponibilità dei generi; viene disposta dall'Assistente sociale sul presupposto di un valore ISEE pari od inferiore ad € 3.000, le modalità di gestione dell'intervento vengono disposte dal Servizio.

Art. 8

Il sussidio assistenziale straordinario viene concesso in presenza di un valore ISEE pari od inferiore ad € 4.000; viene erogato in una o più cadenze per un importo massimo annuale di € 400.

La concessione disposta dal Servizio sentita l'Assessore ai Servizi sociali, che dovrà darne comunicazione alla Giunta municipale con cadenza trimestrale. L'erogazione viene effettuata dal Servizio con il fondo economato.

Art. 9

Il sussidio assistenziale una tantum viene concesso in presenza di un valore ISEE pari od inferiore ad € 5.000 per fronteggiare particolari contingenze per un ammontare massimo di € 200 dietro richiesta, anche verbale, dei cittadini.

La concessione disposta dal Servizio, sentita l'Assessore ai Servizi sociali, che dovrà darne comunicazione alla Giunta municipale con cadenza trimestrale. L'erogazione viene effettuata dal Servizio con il fondo economato.

Art. 10

Il rimborso delle somme anticipate dal Servizio con il fondo economato per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento avverrà previa adozione, da parte del Servizio stesso di specifica determinazione con imputazione della spesa negli specifici capitoli di bilancio.

Capo II – Indennità di mantenimento per servizi di affido e rimborso spese per appoggio familiare

Art. 11

L'indennità di mantenimento per il servizio di affido familiare giudiziario è corrisposta dal Comune di Cingoli alle famiglie affidatarie dei minori quivi residenti sia nei casi di affido a parenti che in quelli di affido etero familiare continuativo.

La misura dell'indennità, per l'affido giudiziale completo viene stabilita in € 400 mensili, proporzionalmente ridotta in caso di affido a regime diurno.

La corresponsione di tale contributo prescinde dall'accertamento reddituale della famiglia affidataria.

La quota mensile può essere incrementata fino al 40 % nei casi in cui il progetto sul minore preveda particolari spese quali spese mediche non mutuabili, rette per nidi d'infanzia, acquisto testi scolastici.

La concessione dell'indennità di mantenimento è disposta dal Servizio.

Nei casi di affido familiare consensuale, qualora ne ricorrano i presupposti in capo alla famiglia di origine, viene concesso il sussidio assistenziale temporaneo di cui all'art. 6.

Il sussidio assistenziale temporaneo di cui all'art. 6 viene altresì concesso, prescindendo dall'accertamento reddituale, nei casi in cui il minore abbia compiuto il 18mo anno di età e per motivi di studio protragga la permanenza nella famiglia affidataria.

La concessione del sussidio assistenziale temporaneo di cui ai due capi precedenti è disposta con specifica determinazione dal Servizio sentita la Giunta.

Art. 12

Nel servizio di appoggio familiare il Comune di Cingoli, a richiesta della famiglia affidataria, corrisponde un rimborso spese per un ammontare massimo annuale pari ad € 1.000.

La concessione di tale rimborso spese è disposta con specifica determinazione dal Servizio sentita la Giunta.

Art. 13

Sia per servizio di affido che di appoggio familiare riguardanti minori quivi residenti è prevista in capo al Comune di Cingoli la stipula di contratto di assicurazione tramite il quale il minore e la famiglia affidataria siano garantiti dagli incidenti e dai danni che sopravvengano o che il minore provochi a persone o cose durante la sua permanenza presso la famiglia.

Capo III – Agevolazioni tariffarie dei servizi socio educativi

Art. 14

Le agevolazioni tariffarie per i servizi socio educativi contemperano sia gli interventi di assistenza scolastica che quelli di sostegno economico alle famiglie, entrambi di specifica competenza dei Comuni.

Il Comune di Cingoli per i servizi scolastici di mensa e trasporto applica esoneri e/o riduzioni sulle quote capitarie degli alunni frequentati le Scuole d'infanzia, primaria e secondaria di primo grado appartenenti a nuclei familiari in condizioni di disagio economico.

Le richieste in tal senso, corredate dall'attestato ISEE, vengono raccolte all'inizio di ciascun anno scolastico.

La soglia di intervento viene stabilita in € 6.000. All'interno di tale fascia di reddito vengono individuati scaglioni negli ambiti dei quali applicare progressivamente le riduzioni, che possono essere parziali, e gli esoneri.

Gli esoneri vengono eccezionalmente disposti in presenza di valori ISEE prossimi allo 0 e nei casi di situazioni particolarmente disagiate e multiproblematiche in cui i minori sono affidati dal Tribunale per i minorenni al Servizio.

I benefici di cui al presente articolo vengono estesi anche agli altri interventi socio-educativi quali la Colonia marina ed i Centri estivi.

La concessione di tali benefici disposta con specifica determinazione dal Servizio

Capo IV – Revisione periodica delle soglie di intervento e degli importi da corrispondere

Art. 15

E' competenza della Giunta municipale effettuare una revisione periodica, di norma annuale, delle soglie di intervento e degli importi da corrispondere con i benefici di cui al presente regolamento.